

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 2

(Misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque)

1. Le misure di salvaguardia concernenti il deflusso minimo vitale, di cui al punto 2, lettera j), della deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16/2008, si applicano nei procedimenti relativi alle domande per la realizzazione di nuovi impianti di derivazione d'acqua, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.